



Università degli Studi di Pavia

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI AL PERSONALE TECNICOAMMINISTRATIVO ED AI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

In vigore dal 21/10/2015

Emanato con D.R. rep. n. 1256/2009

Modificato con D.R. rep. n. 2028/2015

Art. 1 - Finalità

1. Finalità del presente Regolamento sono l'istituzione e la gestione di provvidenze a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Università degli Studi di Pavia e dei componenti del loro nucleo familiare, in applicazione dell'art. 60 c.5 CCNL 16/10/2008.

2. Per il personale a tempo determinato la misura del sussidio sarà commisurata al periodo di servizio prestato.

Art. 2 - Commissione

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa, determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio di previsione, i sussidi per gli interventi assistenziali al personale dell'Università degli Studi di Pavia sono erogati con provvedimento del Direttore Generale, previa valutazione da parte di apposita Commissione.

2. La predetta Commissione è costituita da un dirigente con funzioni di presidente, un componente esperto in materie fiscali, un componente esperto in discipline mediche e quattro rappresentanti del personale designati dalle RSU.

3. La Commissione, nominata con Determinazione dirigenziale, resta in carica per un triennio, al termine del quale Amministrazione e RSU provvedono alla sua conferma o alla sostituzione parziale o totale dei suoi componenti.

4. In caso di dimissioni, di impedimento grave o di decadenza dal servizio di uno o più componenti della Commissione, si provvede, da parte delle medesime componenti che hanno operato la designazione dell'interessato, alla sua sostituzione fino alla scadenza del triennio.

Art. 3 - Istanze

1. L'erogazione dei benefici viene effettuata, annualmente, sulla base delle effettive esigenze documentate o autocertificate dagli interessati.

2. Le istanze vengono valutate dalla Commissione costituita secondo le modalità di cui al precedente art. 2, che ha il compito di effettuare una verifica bilanciata delle motivazioni addotte dagli istanti con i dati relativi al reddito prodotto dall'intero nucleo familiare.



Università degli Studi di Pavia

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI AL PERSONALE TECNICOAMMINISTRATIVO ED AI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

In vigore dal 21/10/2015

3. Le istanze debbono essere corredate di:
 - certificazione ISEE;
 - idonea documentazione o autocertificazione attestante l'evento, per cui si chiede il sussidio, e la spesa sostenuta;
 - dichiarazione di non aver ottenuto, per il medesimo evento, altra tipologia di sussidio e/o rimborso.
4. La Commissione ha inoltre la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva, utile ad una migliore valutazione.
5. In caso di decesso del dipendente la domanda deve essere presentata da un componente del nucleo familiare.
6. L'Amministrazione ha facoltà di disporre verifiche sulle autocertificazioni e, in caso di dichiarazioni mendaci, opera l'esclusione dai benefici del presente accordo e la preclusione per i successivi cinque anni.
7. L'utilizzo delle fasce di reddito è volto a garantire la fruizione dei benefici dai dipendenti che versino in una situazione economica disagiata. I limiti reddituali potranno essere aggiornati annualmente ai fini di tener conto dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita attraverso le necessarie indicizzazioni.

Art. 4 – Fattispecie e limiti di contribuzione

1. Fattispecie valutabili
 - a - decesso di un membro del nucleo familiare ovvero di un parente entro il primo grado;
 - b - degenze per malattie di particolare gravità con necessità di assistenza e cura;
 - c - malattie croniche e invalidanti con necessità di assistenza e cura;
 - d - protesi e cure dentarie;
 - e - prestazioni mediche di tipo specialistico;
 - f - malattie e spese straordinarie per disabili;
 - g - attività motorie ai fini di terapie riabilitative e comunque dietro prescrizione medica;
 - h - fattispecie di altra tipologia e/o di rilevante gravità.
2. Le fattispecie di cui ai punti b,c,d ed e del precedente comma sono valutabili se non coperte da contribuzione sanitaria nazionale
3. La ripartizione dei fondi disponibili in parametri percentuali avverrà per ogni singola fattispecie individuata al comma 1.



Università degli Studi di Pavia

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI AL PERSONALE TECNICOAMMINISTRATIVO ED AI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

In vigore dal 21/10/2015

4. La graduatoria sarà stilata in funzione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e l'importo verrà erogato seguendo l'ordine della graduatoria.

5. Il singolo contributo non potrà comunque essere superiore a € 3.000,00.

6. A parità di condizione verrà data precedenza ai nuclei familiari che non abbiano percepito sussidi nel biennio precedente.

7. In presenza di un numero di domande il cui accoglimento comporti una spesa superiore alle risorse finanziarie assegnate, il nucleo familiare che abbia ricevuto il beneficio in ciascuno dei tre anni precedenti verrà escluso;

8. Al fine di accogliere un maggior numero di istanze, la Commissione ha la facoltà di erogare il contributo in misura percentuale rispetto alla spesa sostenuta, anche in funzione della fascia di reddito.

9. La procedura dovrà essere conclusa entro l'anno di presentazione della domanda.

Art. 5 - Ricorsi

1. La Commissione, in caso di rigetto delle istanze per improponibilità, o altre cause, dovrà darne formale comunicazione agli interessati.

2. Entro trenta giorni dalla notifica del rigetto dell'istanza, l'interessato potrà proporre ricorso alla Direzione Generale.

3. Su istanze e ricorsi la Direzione Generale, sentita la Commissione, provvede entro trenta giorni dalla ricezione.